



Città di Saluzzo

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO

DI IMMOBILI PUBBLICI

PER L'INSTALLAZIONE

DI STAZIONI RADIO BASE

PER LA TELEFONIA MOBILE

(TESTO UNICO)

Il presente regolamento è stato:

- **approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 in data 25.07.2002;
- **modificato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 in data 29.11.2002;
- **modificato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 30.09.2015

Art. 1

1. Il Comune potrà con singoli atti individuare, in via prioritaria, siti pubblici idonei all'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile.

L'idoneità del sito dovrà, anche successivamente, trovare conforto nel Piano di Localizzazione Comunale di cui all'allegato "B" del Protocollo d'Intesa per la localizzazione, l'installazione la razionalizzazione e la riqualificazione ambientale degli impianti per telecomunicazioni radiofoniche, telefoniche e televisive approvato con delibera C.C. n. 29 del 12.03.2002; L'opportunità delle predisposizioni ed i contenuti del Piano di Localizzazione saranno oggetto di superficie analisi da predisporre sulla base delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 2

1. Il Comune nella scelta dei siti per lo scopo di cui al precedente articolo privilegerà:
 - a. gli immobili esterni al Centro Storico ed alle aree di Integrazione Storico - Ambientale;
 - b. gli immobili collocati in aree a minor densità edilizia.

Art. 3

1. Sino ad avvenuta approvazione del Piano di Localizzazione Comunale di cui al precedente art. 1, gli immobili pubblici ritenuti idonei potranno essere dati in disponibilità ai Gestori della Telefonia Mobile in forma temporanea con contratto di locazione avente durata di anni sei rinnovabile, (termini diversi saranno ammessi sulla base di apposita Deliberazione della Giunta Comunale) rivalutabile ISTAT al 100%, o con atto di concessione. Altrettanto sarà temporanea l'autorizzazione edilizia afferente la collocazione nel sito dell'impianto.
2. Qualora il contratto non venga rinnovato dovrà provvedersi:
 - a. alla immediata disattivazione dell'impianto;
 - b. alla rimozione degli impianti entro 60 giorni con il ripristino dello stato dei luoghi antecedenti la locazione.
3. Al fine di garantire al Gestore comunque la copertura dell'area afferente l'impianto da rimuovere il Comune potrà proporre una localizzazione alternativa. Ove il Gestore non rimuova gli impianti nei tempi richiesti a titolo di penale contrattuale dovrà corrispondere:
 - per il primo anno una somma pari al canone dell'anno precedente oltre all'indennità di occupazione dell'immobile pari al canone rivalutato;
 - dal secondo anno in poi una somma pari al doppio di quanto corrisposto l'anno precedente a titolo di indennità di occupazione di penale conglobata.
4. La penale e l'indennità di occupazione verranno applicate in ragione di mese per ciascun mese o periodo superiore di 15 giorni.

Art. 4

1. Il Gestore di Telefonia Mobile locatario di immobili pubblici dovrà realizzare i propri impianti in modo che gli stessi possano sopportare almeno le apparecchiature di un altro Gestore.
2. Detto locatario non potrà impedire in nessun modo l'utilizzo di proprie strutture per nuove installazioni di altro Gestore fatto salvo il riconoscimento da parte di quest'ultimo di parte del costo delle strutture stesse. Il costo delle strutture comuni a più Gestori dovrà essere ripartito tra essi in parti eguali.

Art. 5

1. L'Ente Pubblico garantirà al Gestore la necessaria accessibilità al sito di installazione degli impianti per il dovuto controllo e manutenzione.

Art. 6.

1. Il Gestore garantirà la disponibilità più completa dei propri impianti ai fini del controllo periodico del campo elettromagnetico.

Art. 7

1. Le spese contrattuali sono da attribuire a totale carico del Gestore.

Art. 8

1. Il canone annuo da corrisponderci in forma anticipata sarà sottoposto a rivalutazione annuale ISTAT al 100% per il primo periodo e sarà ricontrattato in occasione del rinnovo per i successivi anni; sullo stesso sarà altresì applicata annualmente la rivalutazione ISTAT.

Art. 9

1. In analogia alle procedure che vengono adottate da questo Ente per la locazione di immobili comunali, per la determinazione del canone di locazione degli immobili su cui insistono stazioni radio base per la telefonica mobile, si dovrà procedere alla redazione di apposita perizia di stima eseguita da personale dell'Ufficio Tecnico, approvata con deliberazione della Giunta Comunale, che tenga conto del reale valore di mercato di dette aree e sulla effettiva superficie delle stesse.

Art. 10

1. Il Comune promuoverà, a proprio carico, programmi di sorveglianza periodica del campo elettromagnetico sul proprio territorio, nonché l'informazione, l'approfondimento tematico e l'assunzione delle misure atte a garantire la radioprotezione utilizzando a tale scopo le entrate scaturenti dall'applicazione del canone di locazione.

INDICE

| | | | |
|------|----|------|---|
| Art. | 1 | pag. | 3 |
| Art. | 2 | pag. | 3 |
| Art. | 3 | pag. | 3 |
| Art. | 4 | pag. | 4 |
| Art. | 5 | pag. | 4 |
| Art. | 7 | pag. | 4 |
| Art. | 8 | pag. | 4 |
| Art. | 9 | pag. | 4 |
| Art. | 10 | pag. | 4 |

